

BOZZA DI CONVENZIONE TRA  
REGIONE PIEMONTE  
E  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ..... ,  
PREMESSO CHE

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

L'articolo 3 della Legge prevede la stipula di specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte al fine "di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore".

Tutto ciò premesso tra:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore della Struttura speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, dr. Roberto Moisis, nato a Torre Pellice il 31.07.1950 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di P.zza Castello 165, Torino.

e:

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ....., rappresentato da .....  
si conviene e si stipula quanto segue:

#### 1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di ..... si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della L.R. 17.3.2008 n. 11, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:
  - a) l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione, promozione sui temi della L.R. 11/08;
  - b) la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in ambito forense.

#### 2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI

Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla l. r. n. 11/2008 l'Ordine degli Avvocati provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:

- a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari ;
  - b. iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato
  - c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati dalla Regione e dall'Ordine;
2. Nelle more dell'attivazione e dell'espletamento del corso di formazione potranno essere iscritti agli Elenchi, ferma restando quanto previsto alle precedenti lettere a) e b) gli avvocati con specifica esperienza professionale in controversie che coinvolgano gli interessi alla tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, oggetto dalla L.R. 11/08. L'individuazione specifica dei requisiti di iscrizione all'Albo considerati nel periodo transitorio sono demandati all'Ordine che li determinerà, compatibilmente con la garanzia di professionalità specifica, salvaguardando il più ampio accesso all'elenco e la libera scelta del legale da parte della persona offesa e li renderà noti con le stesse modalità di cui al punto 1) lettera b.

#### 3. MODALITA' DI RACCORDO CON I SERVIZI TERRITORIALI E CON LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE E ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Nelle attività di promozione della LR citata, nonché per la realizzazione di attività di informazione e consulenza rivolte alle donne, gli Ordini forensi devono raccordarsi con i centri di riferimento provinciale istituiti ai sensi del punto 5.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 2-9099 del 7 luglio 2008 "Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e il sostegno alle vittime" e con i servizi socio-sanitari competenti.

1. Nelle more di attuazione di quanto disposto dal Piano e comunque in ogni altra situazione in cui sia necessario definire il raccordo, gli Ordini devono fare riferimento al Centro regionale contro la violenza alle donne istituito presso l'IRES sulla base di quanto previsto al punto 5.2 del Piano stesso.
2. I punti di riferimento provinciale e/o il Centro regionale garantiscono il contatto e il raccordo sia con i servizi socio-sanitari che con le organizzazioni di volontariato.
3. Al fine di garantire la massima diffusione di queste attività e di valorizzare le diverse esperienze maturate sul territorio provinciale, oltre alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, possono essere coinvolte anche altre organizzazioni senza scopo di lucro attive sul territorio, la cui esperienza specifica nel settore sarà verificata dai punti di riferimento e dal Centro stesso.

4. MODALITA' DI PERIODICO AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DEI PROFESSIONISTI  
L'elenco di cui all'articolo 2 della presente Convenzione è aggiornata almeno una volta l'anno e comunque al termine di ciascuna edizione dei Corsi di cui allo stesso articolo.

#### 5. MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

La Regione stabilisce con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della LR 11/08, le modalità di accesso al fondo per tutte le donne con l'eccezione di quanto garantito dal patrocinio gratuito a spese dello Stato.

1. Le domande dovranno essere presentate, sulla base di un modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine stesso, il quale dovrà esprimere un parere in ordine alla ammissibilità.
2. L'ammissione sarà decisa dalla Regione o da altro Ente gestore dalla stessa delegato e verrà immediatamente comunicato all'Ordine l'eventuale non ammissione.

#### 6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL' ELENCO

Per la liquidazione degli onorari dovranno essere applicati i valori minimi del tariffario forense; la corresponsione sarà effettuata al termine di ogni fase processuale ivi compresa la fase esecutiva e previa pronuncia da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di un parere di congruità. Per detto parere verrà riconosciuto al Consiglio dell'ordine un aumento della spesa ammissibile fino all'1,5% della liquidazione. Il legale dovrà assicurare il tentativo di recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

1. Nel caso in cui al termine del processo vengano liquidate dal Giudice somme a titolo di spese legali a favore del soggetto beneficiario dell'intervento la corresponsione del contributo potrà avvenire solo previa verifica, da parte dell'Ordine, di avvenuto idoneo tentativo di recupero delle stesse e solo per la parte eventualmente non direttamente introitata.
2. L'Ordine comunica alla Regione o all'Ente gestore del Fondo, le fattispecie, diverse da quelle sopra indicate, per le quali si imponga il recupero del contributo versato.
3. Per la eventuale sola fase stragiudiziale il compenso, determinato secondo i criteri del tariffario forense sopra enunciati, verrà riconosciuto in base alle attività effettivamente svolte e, comunque, nella misura massima di complessivi 1.500,00 €.

#### 7. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.

#### 8. ARTICOLO DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della l.r. n. 11/2008 e del relativo Regolamento di attuazione.

1. Le parti concordano nel demandare alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione citato la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione.